


Publicato il 19/11/2018

N. 06685/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 03831/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso n.3831/18 R.G., proposto da

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Napolano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Riviera di Chiaia, 276;

*contro*

Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Manfredelli, con domicilio eletto in Napoli al vico Nocelle, 46/E;

*per l'annullamento*

*previa adozione di misura cautelare*

dell'Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di difesa del Comune di Marano di Napoli nel contenzioso tributario presso la commissione tributaria provinciale e presso la

commissione tributaria regionale e elenco per incarichi di difesa in Cassazione (sez. Tributaria), approvato dal Comune di Marano con provvedimento n. 153 del 31.07.2018 e pubblicato sull'Albo Pretorio dell'Ente in data 06.08.2018 (ancora in pubblicazione);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella camera di consiglio del 7 novembre 2018 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Napoli Nord ha impugnato, con contestuale proposizione di domanda cautelare, il provvedimento del Comune di Marano n. 153 del 31 luglio 2018, avente ad oggetto un avviso pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di difesa dell'Amministrazione nel contenzioso tributario presso le commissioni tributarie provinciale e regionale e di un elenco per incarichi di difesa presso la Sezione tributaria della Corte di Cassazione.

Parte ricorrente ha specificato che l'impugnazione era circoscritta all'impegno relativo all'accettazione dei compensi per le prestazioni professionali oggetto di incarico relativamente alle difese innanzi alla commissione tributaria provinciale ed alla commissione tributaria regionale; in particolare è stata censurata la clausola con cui si stabilisce, a priori, un compenso pari a zero per gli incarichi di valore sino ad € 500,00.

A fondamento dell'impugnazione si lamenta che la normativa in materia di

contratti pubblici, applicabile alla fattispecie in esame trattandosi di servizio, non consente di acquistare prestazioni dal mercato a costo zero; in secondo luogo, è dedotta la violazione dell'art. 19 quaterdecies della legge n. 172/17 che ha esteso alla PA il principio di equo compenso; inoltre, sebbene la legge professionale consenta ad un avvocato di rendere prestazioni gratuitamente, ciò deve avvenire solo in casi eccezionali e non anche per accedere alla short list di un Comune, come preteso nel caso di specie; con la quarta censura si deduce che non si comprende la ragione per cui, ai fini dell'applicazione degli scaglioni non si sia tenuto conto del criterio generale che individua il valore del giudizio nella somma complessiva della cui debenza si discute innanzi al giudice, ossia comprensiva di sanzioni ed interessi. Infine, le stesse precedenti argomentazioni sono richiamate per censurare la clausola che prevede un corrispettivo di € 200,00 per cause di valore da € 501,00 sino ad € 5000,00.

Si è costituito in giudizio il Comune di Marano concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, sollevando anche eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva.

Alla camera di consiglio del 7 novembre 2018, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale, sussistendo i presupposti per una sentenza in forma semplificata, ha trattenuto la causa per la decisione.

Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Invero, con determinazione dirigenziale n. 211 del 29 ottobre 2018 il Comune di Marano ha proceduto in autotutela all'annullamento del provvedimento impugnato, in ragione dell'ordinanza n. 1541 del 25 ottobre 2018 di questo Tribunale emessa all'esito della fase cautelare del giudizio n. 3711/18 avente ad oggetto il medesimo provvedimento impugnato in questa sede; ciò rende privo di utilità per l'interesse sostanziale azionato da parte ricorrente l'esame del merito della presente controversia.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali, ad eccezione del contributo unificato che il Comune di Marano rimborserà a parte

ricorrente nella misura dell'importo versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile e compensa le spese, ad eccezione del contributo unificato che il Comune di Marano rimborserà a parte ricorrente nella misura dell'importo versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore

Gianluca Di Vita, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Paolo Corciulo**

**IL PRESIDENTE**

**Salvatore Veneziano**

**IL SEGRETARIO**